

Pieve di Soligo, 07.04.2017

Circolare n. 3

OGGETTO: DICHIARAZIONE DEI REDDITI (UNICO 2017) ED I.M.U. ANNO 2017

La presente per informarVi circa le novità ed i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2016 (UNICO 2017).

DOCUMENTAZIONE E NOTIZIE CHE DEBONO ESSERE FORNITE ALLO STUDIO

ENTRO IL 28/04/2017

DOCUMENTI COMUNI A TUTTI I CONTRIBUENTI PERSONE FISICHE

Variazioni familiari	Vi chiediamo di segnalarci eventuali variazioni a livello personale (figli, familiari o altri soggetti a carico, residenza, stato civile, ecc.) avvenute nel 2016 o nei primi mesi del 2017.
Polizze assicurative	<u>Dichiarazione</u> rilasciata dalla compagnia assicurativa che attesta il pagamento nel 2017 di polizze assicurative relative ad infortuni e vita a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a 5 anni (se stipulate o rinnovate entro il 31.12.2000) oppure relative al rischio di morte e invalidità permanente superiore al 5%, se stipulate o rinnovate dal 1° gennaio 2001. L'importo non deve complessivamente superare € 530,00.
Contributi previdenziali ed assistenziali	Ricevute dei pagamenti effettuati nel 2016 di: <ul style="list-style-type: none"> • contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza di disposizioni di legge (es.: INAIL casalinghe; contributi agricoli unificati versati all'Inps) • contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d'appartenenza. • contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all'assistenza personale o familiare (es. colf, baby sitter e assistenti delle persone anziane); L'importo massimo deducibile è di € 1.549,37. <u>Dichiarazione</u> rilasciata dalla compagnia assicurativa che attesti il pagamento di contributi volontari per forme pensionistiche complementari e individuali effettuato nel 2016; l'importo deducibile non può essere superiore ad € 5.164,57.
Documenti per detrazioni/deduzioni/crediti d'imposta relativi a spese diverse	Fatture e/o ricevute in originale pagate nell'anno 2016 per: <ul style="list-style-type: none"> • spese mediche specialistiche e generiche e ticket per visite mediche o per medicinali o per cure specialistiche (es. termali) se prescritte dal medico. Per le spese relative a medicinali è necessario siano certificate da fattura o scontrino fiscale contenente la specificazione della natura (farmaco o medicinale), la qualità (cioè il nome del farmaco che può essere indicato anche con il suo codice commerciale), la quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario (ricordiamo che la detrazione è consentita solo per la parte eccedente euro 129,11). <u>Nota: in caso di acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto vi preghiamo di consegnarci la prescrizione del medico o dell'ottico/oculista;</u> • spese funebri relative a persone, indipendentemente dall'esistenza di un vincolo di parentela con esse (max euro 1.550,00 per ciascun decesso); • spese veterinarie per animali domestici da compagnia o detenuti per pratica sportiva, fino all'importo massimo di euro 387 e comunque per la parte che eccede euro 129,11; • la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; • la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado, per un importo annuo non superiore a 564 euro per alunno o studente; • spese di frequenza di asili nido, pubblici o privati, con un limite di euro 632 per ogni figlio all'anno; • l'iscrizione ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, di ragazzi fra i 5 ed i 18 anni, fino ad un max. di € 210 per ciascun ragazzo; • contributi a favore di istituzioni religiose fino ad un importo di euro 1.032,91; • ricevute per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel

	<p>compimento degli atti della vita quotidiana, per un importo non superiore ad euro 2.100 per contribuenti;</p> <ul style="list-style-type: none"> • contributi previdenziali ed assistenziali versati nel 2016 a collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale (ad es.: colf, baby sitter, assistenti persone anziane, ecc.) fino all'importo massimo di euro 1.549,37; • spese mediche generiche e di assistenza specifica per i disabili (nel caso di ricovero in casa di cura, non è possibile dedurre l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica; è necessario inoltre che tali spese di assistenza risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di cura); • ricevute delle erogazioni liberali in denaro effettuate a sostegno della cultura (Art bonus); • erogazioni liberali, effettuate, in favore: <ul style="list-style-type: none"> ⇒ degli istituti del sistema nazionale di istruzione destinate alla realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti o ad agli interventi per il miglioramento dell'occupabilità degli studenti, fino a euro 100.000 (school bonus); ⇒ delle organizzazioni senza scopo di lucro (ONLUS) fino ad un importo di euro 30.000 (mediante versamento postale o bancario o carte di debito/credito, assegni); ⇒ delle associazioni sportive dilettantistiche per un massimo di euro 1.500,00; ⇒ erogazioni a favore dei partiti politici effettuate con versamento bancario o postale fino ad un importo di euro 30.000 (mediante versamento postale o bancario o carte di debito/credito, assegni); ⇒ erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari, per un importo non superiore a 2.065,83 euro annui; • contributi a favore di associazioni ed enti operanti nello spettacolo e nel settore musicale (max 2% del reddito); • contributi a favore di paesi in via di sviluppo (max 2% del reddito).
<p>Interessi su mutui ipotecari</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Attestazione della banca relativa ad interessi passivi, <u>su mutui ipotecari</u>, pagati nel 2016, e copia dei relativi contratti, <u>per acquisto dell'abitazione principale</u>; la detrazione spetta a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto e che l'acquisto sia avvenuto nell'anno antecedente o successivo al mutuo. • Attestazioni del pagamento di interessi su <u>mutui ipotecari</u> stipulati a partire dal 1998 <u>per la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale</u>. Per poter usufruire della detrazione in questione è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> – l'unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente e l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione; – il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi antecedenti o successivi (<u>18 mesi</u> successivi se il mutuo è stato stipulato dall'01/12/2007) la data di inizio dei lavori di costruzione; – il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale. <p>Si ricorda che la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento delle spese relative alla costruzione dell'immobile (importo fatture di acquisto più eventuali costi accessori come parcella notaio, spese di perizia, spese di istruttoria, ecc.); pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle predette spese documentate, la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle stesse.</p>
<p>Spese per detrazioni 50/65% relative a ristrutturazioni edilizie o per risparmio energetico/bonus mobili</p>	<p>Copie delle fatture e dei relativi bonifici bancari effettuati nel 2016 per lavori di manutenzione e ristrutturazione di immobili abitativi (detrazioni del 50% e del 65% per risparmio energetico). Per le spese del 65% <u>serve anche copia della pratica redatta dal tecnico ed inviata all'Enea</u>. Ricordiamo inoltre che l'importo dei lavori relativi al 50% pagati nel 2016, se prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti, non deve superare, sommato all'importo dei lavori degli anni precedenti, l'importo di euro 96.000. Se già negli anni precedenti i lavori avevano raggiunto questo limite non è più possibile detrarre altri importi pagati nel 2016, se non per lavori eseguiti per un nuovo permesso di costruire (ex concessione edilizia) od altra dichiarazione presentata presso l'Ufficio tecnico Comunale. Collegata alle spese relative alle detrazioni del 50% c'è anche l'agevolazione, sempre del 50% su una spesa massima di € 10.000, del "bonus mobili" per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici.</p>
<p>Deduzione spese per immobili da destinare a locazione</p>	<p>Ricevute delle spese sostenute, fino ad un massimo di 300.000 euro, per l'acquisto o la costruzione di immobili abitativi da destinare, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per una durata complessiva non inferiore a otto anni.</p>

Ricevute canoni di affitto	<p>Ricevute di <u>pagamento</u> di canoni di affitto più copia dei contratti di affitto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ di fabbricati e <u>terreni</u>, relativi al 2016, nonché copia dei contratti di locazione degli immobili; ⇒ degli immobili per i quali è stata effettuata la relativa opzione per la cedolare secca; ⇒ per giovani da 20 a 30 anni che abbiano stipulato un contratto di locazione ai sensi della L. 431/98 per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale ed il cui reddito complessivo non sia superiore ad € 15.493,71; ⇒ per inquilini che abbiano stipulato o rinnovato un contratto di locazione ai sensi della L. 431/98 (contratti convenzionali) per l'abitazione principale ed il cui reddito complessivo non sia superiore ad € 30.987,41; ⇒ per studenti universitari iscritti ad un corso di laurea presso una università situata in un Comune diverso da quello di residenza, per contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431 (compresi canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative); si precisa che per fruire della detrazione l'università deve essere ubicata in un Comune distante almeno cento chilometri dal Comune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa (va considerata la distanza chilometrica più breve tra il Comune di residenza e quello in cui ha sede l'università, calcolata in riferimento a una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti, ad esempio ferroviaria o stradale). L'importo max su cui calcolare la detrazione è di € 2.633.
Versamenti corrisposti al coniuge oppure versati al coniuge	Copia dei versamenti ricevuti dal o corrisposti al coniuge separato, <u>esclusi quelli per il mantenimento dei figli (in quanto non deducibili)</u> , a titolo di assegno di mantenimento, definito con provvedimento del Tribunale; copia di tale provvedimento del Tribunale.
Dividendi	Certificazione relativa ai dividendi su azioni o quote societarie, incassati nel 2016.
Attività detenute all'estero	<p>Per le <u>persone fisiche residenti</u> in Italia, la documentazione relativa a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ investimenti detenuti all'estero nel corso del 2016 (immobili, oggetti preziosi anche se detenuti in cassette di sicurezza, imbarcazioni, beni mobili iscritti in pubblici registri) o diritti reali su tali attività (nuda proprietà e usufrutto). Per gli immobili detenuti all'estero è necessario inoltre produrre, ai fini del pagamento dell'I.V.I.E. (imposta sul valore degli immobili situati all'estero) il valore dell'immobile determinato dal rogito di acquisto o in mancanza dal valore di mercato. ○ attività finanziarie detenute all'estero nel corso del 2016 (azioni e quote di società estere, obbligazioni estere, titoli pubblici esteri, depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero).
Otto/cinque/due per mille	<p>E' sempre possibile destinare, oltre al consueto 8‰ per le confessioni religiose o lo Stato, anche il 5‰ delle imposte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a sostegno degli enti del volontariato; • finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università; • finanziamento agli enti della ricerca sanitaria; • sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente; • sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale. <p>Se si desidera fare tale destinazione, si prega di comunicare allo studio il codice fiscale dell'Associazione od Ente prescelto. E' inoltre possibile destinare il 2‰ a favore dei partiti politici.</p>
Certificazione Unica (ex CUD)	<p>MODELLO della Certificazione Unica relativo a redditi di lavoro dipendente. IMPORTANTE per i pensionati: possiamo scaricare telematicamente i modelli CU rilasciati dall'INPS, ma è necessario ci forniate copia di un vostro documento di identità e di apposita delega.</p> <p>Modelli della Certificazione Unica per compensi assimilati ai redditi da lavoro dipendente percepiti nel 2016 (compensi per Amministratore, compensi da Enti Pubblici, borse di studio, indennità di cariche in enti Locali).</p> <p>Chi ha percepito indennità dall'INPS è pregato di segnalarcelo.</p>
Rimborsi di contributi	Rimborsi di contributi ed oneri ricevuti nel 2016.
Compensi occasionali	Attestati/ricevute di compensi occasionali percepiti nel 2016.

DOCUMENTI RELATIVI A IMPRESE/PROFESSIONISTI E SOCI (PERSONE FISICHE) DI SOCIETA'

Quietanze degli F24 utilizzati per il pagamento dei contributi INPS di artigiani, commercianti e professionisti iscritti alla gestione separata Inps nonché bollettini di versamento effettuato dai professionisti iscritti nei rispettivi Ordini/Casse/Albi, versati nel 2016.

Documenti che attestino la **percezione di redditi da partecipazioni** in società di persone (quadro RH).

Certificazione relativa ai **dividendi su azioni** o quote societarie, incassati nel 2016.

Attestazioni, ricevute dalle banche, delle **ritenute d'acconto subite a seguito di lavori del 50-65%** effettuate da vostri clienti.

Attestazioni di versamento delle **ritenute d'acconto**, contributi INPS od alla propria cassa previdenziale ed ENASARCO per i professionisti, gli agenti di commercio e gli amministratori di società.

Utilizzo nel 2016 di **crediti d'imposta** derivanti da agevolazioni concesse alle imprese (es.: incentivi occupazionali, aree svantaggiate, investimenti innovativi, accise gasolio, ecc.).

Copia degli atti per la **cessione di quote** di società di persone o di capitali.

Tutte le ditte e le società sono pregate di consegnarci il **prospetto delle rimanenze finali** al 31.12.2016.

MODALITA' E TERMINI DI VERSAMENTO MODELLO UNICO 2017

Il versamento del saldo 2016, assieme al primo acconto 2017, deve essere effettuato entro il 30 giugno 2017 mentre il secondo acconto 2017 dovrà essere versato entro il 30 novembre 2017.

Oltre all'addizionale Regionale Irpef relativa alla Regione Veneto, molti Comuni hanno introdotto l'addizionale Comunale Irpef per la quale va versato anche l'acconto.

PAGAMENTO IMPOSTE	PERSONE FISICHE E SOCIETÀ DI PERSONE	SOCIETÀ DI CAPITALI E ALTRI SOGGETTI IRES
Saldo 2016, primo acconto 2017	Entro il 30 giugno 2017 oppure Entro il 31 luglio 2017 con interessi dello 0,40% per mese o frazione di mese	Entro il giorno 30 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, oppure entro il giorno 30 del mese successivo all'approvazione del bilancio se ci si avvale del rinvio di quest'ultimo entro il mese di giugno. I versamenti possono essere effettuati entro trenta giorni dai termini previsti con la maggiorazione dello 0,40%

Anche quest'anno è possibile rateizzare gli importi dell'acconto e del saldo da versarsi a giugno/luglio.

I.M.U.

Come nel 2016, il versamento I.M.U. dovrà essere effettuato in due rate, l'acconto entro il **16 giugno 2017** ed il saldo entro il **18 dicembre 2017**. Vi ricordiamo nuovamente di consegnare tempestivamente allo studio tutte le variazioni immobiliari (acquisti, vendite, successioni, variazioni catastali, ecc.), anche relativamente ai terreni agricoli.

TASI

Anche quest'anno, come per il 2016, lo Studioconsulenza, tenuto conto che, a decorrere dall'anno 2016 (L. 147/2013 art. 1 c. 688) i Comuni devono rendere disponibili i modelli di pagamento (F24) preventivamente compilati su richiesta dei contribuenti, invita i clienti a rivolgersi agli uffici tributi dei singoli Comuni, al fine di ottenere le deleghe di pagamento (F24) con l'importo della Tasi da versare.

Vi ricordiamo che il pagamento dell'imposta potrà essere effettuato:

- in due rate, il **16 giugno 2017** in acconto e il **18 dicembre 2017** a saldo, oppure, in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2017.

Qualora intendiate usufruire del servizio dello Studio, vi preghiamo di comunicarcelo quanto prima. Ricordiamo che provvederemo al calcolo della **TASI 2017 solo a dicembre 2017** in un'unica soluzione.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento e con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

STUDIOCONSULENZA